

COPIA

**COMUNE DI CALVANICO**

Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale**N. 4 DEL 09-04-2025****OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di Aprile, alle ore 18:50, presso la sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
CONFORTI ANTONIO	X	
GISMONDI FRANCESCO	X	
SAGGESE GERARDO	X	
GISMONDI GERARDO	X	
SABBARESE ROBERTO	X	
BARONE ANTONIO	X	
GALDERISI IVAN	X	
DE FILIPPIS ANGELO	X	
GISMONDI DIAMANTE	X	
SCAFURI GIUSEPPE		X
AUCIELLO ROSARIO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GIACOMO GAIANO CAPPELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO SABBARESE nella sua qualità assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

I consiglieri Roberto Sabbarese, Antonio Barone e Ivan Galderisi partecipano in videoconferenza.

Il Sindaco illustra la presente proposta deliberativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono state abrogate, fatta salva la disciplina della TARI, prevista ai commi 641 e successivi della sopracitata legge;
- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, prevede che al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 683, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 secondo cui *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- il comma 5 quinquies dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.228 convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- il comma 7 quater dell'articolo 7 del Decreto Legge 29 marzo 2024 n. 39 convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2024 n. 67 che stabilisce *"per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall' articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 29 dicembre 2017 n. 205 stabilisce che *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n.481/1995";*
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga";*
- con la deliberazione del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione del 03 marzo 2020 n.57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)" recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- l'articolo 6 della predetta deliberazione 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF prevede una complessa procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF "grezzi" da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) e la definizione approvazione di ARERA;
- con la deliberazione del 03 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ARERA ha approvato il "nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'articolo 8 della citata delibera ARERA n.363/2021/R/rif prevede *"L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";*
- con la determinazione del 04 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ARERA ha disciplinato le modalità e i tempi di redazione del PEF per l'approvazione delle tariffe da parte degli Enti Locali, ragion per cui, a partire dall'annualità 2022, il PEF ha valenza quadriennale - 2022-2025 - con revisione e adeguamento biennali ed il calcolo dei costi efficienti dovrà considerare nuove variabili ed un nuovo schema di riferimento;
- con la deliberazione del 03 agosto 2023 n.389/2023/R/rif, ARERA ha definito le regole e procedure per l'aggiornamento biennale 2024 - 2025 del Piano Economico Finanziario del ciclo dei rifiuti, stabilendo nuove misure per il recupero dei maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 in relazione all'aumento dei costi energetici e, in generale, delle dinamiche inflazionistiche, intervenendo anche sul limite annuale alla crescita delle tariffe;
- con la deliberazione del 03 agosto 2023 n.386/2023/R/rif, ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo dal 1° gennaio 2024 sul prelievo per la tassa rifiuti due nuove voci di entrata di natura perequativa, aggiornabili annualmente dall'Autorità, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al PEF:
 - a) componente UR1,a, pari a 0,10 €/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - b) componente UR2,a, pari a 1,50 €/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15/06/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022/2025 nonché le tariffe TARI 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/07/2024 è stato approvato l'aggiornamento al Piano economico finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per il periodo 2024/2025 validato dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani AMBITO TERRITORIALE

OTTIMALE "SALERNO" con determinazione n. 119 del 08 luglio 2024;

- con la deliberazione di Consiglio Comunale del 20/07/2024 n. 13 sono state approvate le tariffe TARI per l'annualità 2024;

Rilevato che dal piano finanziario validato dall'Ente d'Ambito si evince un costo complessivo del servizio pari:

- per l'anno 2024 ad € 422.512,00 di cui €. 284.341,00 componente variabile ed €. 138.171,00 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € 398.577,00 di cui €. 272.517,00 componente variabile ed €. 126.060,00 componente fissa;
- il Comune dovrà coprire integralmente il costo del servizio con le tariffe, calcolate per l'anno 2024, secondo il metodo MTR-2, approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Tenuto conto che occorre calcolare le tariffe TARI nel rispetto del PEF validato dall'Ente d'Ambito con la Determinazione n. 119/2024 sia per quanto riguarda il gettito complessivo che per la ripartizione tariffa variabile/fissa.

Preso atto che:

- la Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito della tassa.
- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- la lettera b) dell'articolo 38bis Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 che stabilisce: *"Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"*;
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e revisione Piano Economico Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;
- la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dal prospetto allegato.

Visti:

- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360"*;
- l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;
- i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

a) comma 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

b) comma 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta".

Richiamati:

- il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;
- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 dicembre 2022.

Evidenziato che il costo complessivo da coprire per l'anno 2025 è pari ad € 398.577,00 quale risultato del riproporzionamento dei costi totali, ai sensi del comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF;

Precisato che l'Ente si riserva di emettere un eventuale ruolo suppletivo nel caso di mancato equilibrio economico – finanziario e di copertura integrale dei costi del servizio integrato dei rifiuti urbani.

Ritenuto:

- di voler rideterminare le tariffe TARI 2025;
- di confermare le riduzioni previste dalla normativa e dal regolamento comunale sulla TARI;
- di determinare le scadenze di pagamento per l'anno 2025.

Visti:

- il D. Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Acquisiti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 del TUEL:
Con voti favorevoli n. 9 - Contrari n. 1 (Auciello), espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1. di prendere atto** di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Di rideterminare le tariffe tari** per l'anno 2025.
- 3. Di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.
- 4. Di confermare** le riduzioni previste per l'anno 2024.
- 5. Di dare atto** che la manovra tariffaria risulta coerente con la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024/2025, validato dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito territoriale ottimale Salerno con Determinazione dirigenziale del 08 luglio 2024 n.119 e con gli importi in essa riconosciuti.
- 6. Di disporre** la riscossione delle componenti perequative UR1,a e UR2,a sull'ultima rata (o unica).
- 7. Di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura nella misura fissata dalla Provincia di Salerno.
- 8. Di stabilire**, ai sensi art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 2013, le seguenti date per le rate di scadenza per il pagamento della TARI 2025:
 - 15 MAGGIO 2025;
 - 15 LUGLIO 2025;
 - 15 SETTEMBRE 2025;
 - 15 NOVEMBRE 2025.
- 9. Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

10. Di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere gli atti conseguenziali al fine di dare attuazione al presente deliberato.

In continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 e n. 1 contrario (Auciello), resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del , ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 09-04-2025

Il Responsabile del Servizio

PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 09-04-2025

Il Responsabile del Servizio

PERLA AMALIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 4 del 09-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROBERTO SABBARESE

Il Segretario
GIACOMO GAIANO CAPPELLI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
GIACOMO GAIANO CAPPELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.